NUOVE NORME SULLA NEGOZIAZIONE E LA CESSIONE DI VALUTE ESTERE ALLO STATO

Art. 4

Allo scopo di facilitare le operazioni di acquisto e dell'immediata cessione delle valute estere determinate con i decreti di cui all'art. 1, le banche possono negoziare le valute stesse fra di loro, con l'Ufficio italiano dei cambi, e, nei limiti delle autorizzazioni del Ministro per il commercio con l'estero, con banche dell'estero.

Versione in vigore dal 29 luglio 1955, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato
Estremi	Decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1955

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-sulla-negoziazione-e-la-cessione-di-valute-estere-allo/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it